

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
L'AFFIDAMENTO del SERVIZIO di NOLEGGIO
e LAVAGGIO della BIANCHERIA PIANA
PERIODO 01.10.2019 – 30.09.2022
C.I.G.: 8014109BF3**

Art.01

OGGETTO del SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto:

01. noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura biancheria piana per tutti gli usi e le necessità della struttura;
02. disinfezione di qualsiasi capo infetto o presunto tale;
03. tutti i trasporti (andata e ritorno) di biancheria sporca e di quella pulita con personale e mezzi propri.

Art.02

DURATA del SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di n.03 anni dal 01.10.2019 – 30.09.2022, prorogabile per n.06 mesi e/o rinnovabile per n.02 anni.

Per i primi n.03 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Ente la valutazione di conformità del servizio offerto.

Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del Codice Civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti e/o per scarsa qualità del servizio prestato, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova.

In tale eventualità all'operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Ente, in caso di mancato superamento della prova, si riserva la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico risultato secondo nella graduatoria finale stilata dalla Commissione Esaminatrice o di indire nuova gara.

Decorsi i tre mesi di prova con esito positivo, l'aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.

Durante i tre mesi di prova l'Ente provvederà, tramite i suoi incaricati, a controlli mensili del servizio.

Art.03

VALORE dell'APPALTO e REVISIONE PREZZI

Il valore del servizio a base d'asta, per l'intero periodo contrattuale, è stimato in € 120.000,00 + Iva per i 5 anni (3+ 2 - € 24.000,00 + Iva annuali).

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo del contratto.

Art.04

CARATTERISTICHE del NOLEGGIO

L'appaltatore, deve assicurare, la costituzione di una adeguata scorta presso l'Ente, nonché il suo continuo e diretto rifornimento, in modo che i reparti/nuclei risultino in qualsiasi occasione forniti della dotazione idonea a perfetto espletamento dei servizi di assistenza.

L'Ente è suddiviso in tre nuclei da 20 posti letto, indentificati da un colore specifico.

Per quanto concerne i copri-letti dovranno essere colorati in base al nucleo di riferimento, ossia, giallo/oro, bordeaux e bluette/blu.

L'appaltatore dovrà essere sempre fornito di scorta sufficiente di tutti i capi previsti nell'**allegato 01** per fronteggiare qualsiasi emergenza dovuta a disfunzioni verificatesi sia nella propria organizzazione e funzionamento, ovvero quella dell'Ente, secondo le specifiche di seguito indicati:

- a. i capi suddetti devono essere lavati, privi di colla, dinamici e prontamente utilizzabili;
- b. i capi consegnati devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo, non ombreggiati, con aspetto ed odore di pulito, non devono presentare buchi, strappi o lesioni;
- c. i capi rotti, macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica devono essere sostituiti;
- d. la riparazione dei medesimi, quando deteriorati, è ammessa salvo che non sia in contrasto con la funzionalità e/o decoro estetico degli stessi a giudizio insindacabile della direzione della struttura;
- e. le serigrafie dello stemma dell'appaltatore devono essere apposte ai margini inferiori o nel rovescio del capo affinché non risultino visibili;
- f. la metodica di ritiro dei capi sporchi e la consegna di quelli puliti presso la struttura deve essere concordata con la direzione, fermo restando che tali operazioni devono essere garantite per tre giorni alla settimana, come nel dettaglio successivo specificato.

La richiesta di integrazione di biancheria dovrà essere evasa entro un termine massimo di n.07 giorni lavorativi dal ricevimento della mail, pena l'applicazione delle penali di cui al seguente punto 17.

L'appaltatore si impegna a garantire presso la struttura la dotazione mensile descritta nell'allegato 01.

ART.05

CARATTERISTICHE del LAVAGGIO e della STIRATURA

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- a. uno risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
- b. l'eliminazione degli odori.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere eliminata.

La biancheria consegnata al personale addetto al guardaroba dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.) non ombreggiata, con aspetto ed odore pulito.

L'appaltatore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso; ciò per adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi.

I capi rotti o macchiati devono essere sostituiti.

L'appaltatore ha l'obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, che dovranno essere privi di fosforo e di NTA, idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. L'Ente si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli utenti dei quali la ditta appaltatrice assume l'onere fin dall'inizio del servizio.

Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature idonee a garantire la decontaminazione dei capi.

L'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di riproduzione di cattivi odori durante lo stoccaggio.

L'Ente controllerà lo stato di pulizia della biancheria e dei capi e potrà effettuare i prelievi per controlli batteriologici con le metodiche ritenute più idonee. Detti controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento.

A tal fine, all'inizio dell'appalto l'assegnatario dovrà comunicare all'Ente i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche.

L'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del prodotto della ditta fornitrice e/o produttrice.

Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell'acqua, nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e di capi in genere.

Per la biancheria ed i capi considerati infetti l'appaltatore dovrà provvedere sempre con mezzi, materiale e personale proprio e con gestione a proprio rischio, alla disinfezione prima di procedere al loro lavaggio, che dovrà essere effettuato separatamente, così come previsto dalla legislazione vigente e a quanto prescritto nell'art.07 del presente Capitolato.

L'intero processo di lavaggio, stiro e sigillatura dovrà essere effettuato con attrezzature adibite esclusivamente al trattamento di biancheria ospedaliera ed installate all'interno di locali appositamente utilizzati.

A tal fine l'area operativa di riproduzione e stoccaggio, dovrà essere isolata.

Gli automezzi adibiti al trasporto della biancheria dovranno essere puliti e disinfettati quotidianamente.

La biancheria sporca dovrà essere imballata in sacchi idonei ed a tenuta perfetta a carico dell'appaltatore.

I capi infetti o ritenuti infetti dal personale dei reparti/nuclei saranno imballati in sacchi separati, confezionati e sigillati, facilmente individuabili con colori o scritte apposite, con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

I capi puliti devono essere imballati in maneggevoli pacchi sigillati, rispondenti all'uso corrente dei capi che contengono, onde garantire la massima igienicità degli stessi.

ART.06

CARATTERISTICHE della DISINFEZIONE

L'appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione di capi di biancheria piana, individuati dai vari reparti dell'Ente.

La disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno e all'interno dei prodotti contaminati in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

L'appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare controlli batteriologici su richiesta dell'Ente.

Tali controlli dovranno essere eseguiti da un Laboratorio di Microbiologia di una struttura Pubblica o autorizzata.

L'Ente potrà, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso.

ART.07

MOVIMENTAZIONE BIANCHERIA – TRASPORTI

L'appaltatore dovrà fornire speciali contenitori per il ritiro e lo stoccaggio dei capi sporchi da sottoporre a trattamento di lavaggio e disinfezione.

L'appaltatore è comunque tenuto alla pulizia dei carrelli ed alla loro disinfezione.

Come da programma consegne, le operazioni di rifornimento dei capi dovranno avvenire, nelle quantità necessarie con riferimento alla dotazione iniziale.

L'appaltatore dovrà provvedere, con propri operatori, a ritirare i capi da trattare.

I capi puliti, dovranno essere consegnati presso la zona antistante la lavanderia interna dell'Ente nel seminterrato, in maneggevoli pacchi, funzionali all'uso corrente della biancheria in essi contenuta.

I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro trasparente che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali, e dovranno recare un tagliando di controllo per consentire gli accertamenti del caso.

ART.08

CONSEGNE

Le consegne e il ritiro della merce verranno concordate con le modalità e gli orari stabiliti dall'Ente appaltante, con almeno due prelevamenti e consegne settimanali presso la zona antistante la lavanderia interna dell'Ente nel seminterrato.

In caso di festività infrasettimanale, la consegna, di norma, dovrà essere effettuata il giorno feriale antecedente.

Qualsiasi altra data di consegna dovrà essere antecedentemente concordata con la Direzione.

Non potranno essere consentite interruzioni del servizio superiori a quelle sopraindicate (anche se dovute a cause di forza maggiore).

In tali circostanze l'appaltatore deve provvedere comunque all'esecuzione del servizio, senza alcun diritto a maggiori pretese da parte dell'Ente.

ART.09

QUANTITA' e QUALITA' della BIANCHERIA

Tutta la biancheria a nolo deve essere secondo modelli standard ed avere le misure e caratteristiche indicate nel Capitolato.

Ai fini del migliore funzionamento del servizio indichiamo, nell'**allegato 01** i quantitativi e caratteristiche qualitative, che rappresentano secondo un prudente calcolo orientativo il fabbisogno settimanale dell'Ente, stimato sul servizio offerto per n.60 ospiti.

Tali quantitativi potranno subire delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione e la l'appaltatore avrà l'obbligo di procedere alla fornitura del servizio senza alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara e/o di aggiudicazione.

Art.10

OSSERVANZA della LEGISLAZIONE sulla SICUREZZA e sul LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà a ciascun soggetto destinatario della fornitura, il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza).

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. sono stati valutati gli eventuali rischi riconducibili a possibili interferenze con i lavoratori dell'Ente:

a. trattandosi di mera fornitura di prodotti, con consegna a magazzino, senza installazione, non si rilevano rischi al riguardo;

b. il personale dell'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt.36 e 37 D.Lgs. n.81/2008);

c. l'Ente comunicherà all'operatore economico aggiudicatario le misure di carattere comportamentale e di diligenza operativa durante le operazioni di scarico (corrette modalità di accesso, limiti di velocità, rispetto delle zone di sosta ecc), attraverso la redazione di apposito foglio informativo.

Durante lo svolgimento dei propri incarichi all'interno delle strutture, il personale dell'operatore economico aggiudicatario dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente generalità e mansioni.

Come accertato, non essendo stati individuati rischi interferenziali (se non solo quelli propri dell'attività dell'impresa appaltatrice) le relative misure solutive e gli oneri per la sicurezza dell'appalto sono pari a ZERO.

ART.11

CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

L'Ente ha la facoltà e diritto di far eseguire in qualsiasi momento, a spese dell'appaltatore, accertamenti sui sistemi di lavaggio e disinfezione utilizzati che devono rispondere alle vigenti normative sanitarie ed ambientali.

L'Ente potrà inoltre effettuare presso appositi laboratori, sempre a spese dell'appaltatore, nel caso si riscontrino anomalie, esami sui prodotti consegnati, al fine di accertare la corrispondenza alle caratteristiche dei beni garantiti nell'offerta.

L'appaltatore potrà effettuare, presso la sede dell'Ente, in qualsiasi momento verifiche inventariali della biancheria data a noleggio prendendo di volta in volta preventivi accordi con il personale del servizio dell'Ente e, ove ne ricorrano gli estremi, con la direzione dell'Ente al fine di verificare le quantità sollevando l'Ente da ogni responsabilità circa lo smarrimento della biancheria a noleggio, qualsiasi sia l'entità.

ART.12

CONTROLLI INTERNI

L'Ente espleta funzioni di controllo in merito all'esecuzione del servizio, mediante la verifica di quanto indicato nel capitolato e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta, avvalendosi per questo di suoi incaricati individuati nelle figure del Responsabile del Settore Forniture/Manutenzioni e della Responsabile del servizio Lavanderia.

Il controllo di qualità delle prestazioni sarà effettuato mediante schede di rilevazione appositamente predisposte (schede di non conformità).

Il controllo riguarderà:

- a. assenza di macchie/sporco, lacerazioni della biancheria;
- b. assenza di odori sgradevoli;
- c. corretto confezionamento dei capi, sia per quanto riguarda l'assenza di lacerazioni dell'involucro sia per quanto riguarda il rispetto dei pesi massimi concordati per singola confezione;
- d. assenza di microrganismi patogeni e di residui di lavorazione, tramite analisi chimiche microbiologiche presso Istituti di Microbiologia di diritto pubblico o altri Enti equivalenti, con spesa a carico dell'appaltatore nel caso di esito positivo al controllo;
- e. rispetto delle condizioni operative del servizio (orari, tempi di consegna, distribuzione ecc.) definite nel capitolato;
- f. verifica delle quantità consegnata nel DDT;
- g. verifica dei tempi di consegna delle integrazioni di biancheria richieste a mezzo e-mail.

I controlli e le conseguenti eventuali rilevazioni di non conformità, saranno svolti durante lo svolgimento delle attività quotidiane da parte del personale preposto al controllo del servizio nei locali adibiti a lavanderia.

L'Ente si riserva la facoltà di rifiutare capi con difetti e lacerazioni che compromettono l'uso, la funzionalità nonché il decoro, con l'emissione di una bolla di reso.

ART.13

MODALITA' delle CONTESTAZIONI

Nel caso di non conformità da considerarsi lievi, in quanto di facile ed immediata soluzione (esempio, un capo macchiato, una confezione non integra, ecc.) l'appaltatore, a fronte della semplice contestazione verbale da parte degli incaricati dell'Ente, dovrà provvedere alla tempestiva risoluzione.

Qualora, invece, dai controlli emergano irregolarità e/o inadempienze tali da creare difficoltà e/o disservizi all'Ente e nel caso specifico di capi trattati in maniera inadeguata e conseguentemente danneggiati ovvero consegna di quantità non sufficienti, le contestazioni verranno segnalate per iscritto dal Segretario Direttore dell'Ente.

L'appaltatore, a fronte delle contestazioni pervenute, si impegna, entro e non oltre i tre giorni successivi, a fornire sempre in forma scritta le proprie controdeduzioni ed a risolvere la non conformità.

Nel caso di giustificazioni addotte non soddisfacenti e di non conformità irrisolta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art.17 del Capitolato, l'Ente procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, potrà, nei casi più gravi, pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

ART.14

INADEMPIMENTI e PENALITA'

Le non conformità contestate per iscritto all'appaltatore, cui lo stesso abbia replicato con deduzioni e giustificazioni ritenute dall'Ente insoddisfacenti ovvero non abbia presentato alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, determinano l'applicazione, da parte dell'Ente, delle penali di seguito individuate, a partire dall'inizio del contratto:

- a. dalla 3° contestazione scritta compresa: € 300,00
- b. dalla 4° contestazione scritta compresa: € 500,00
- c. dalla 5° contestazione scritta compresa: € 700,00
- d. dalla 6° contestazione scritta compresa: € 1.000,00

Le suddette penalità saranno immediatamente applicate con decurtazione dell'importo dalla prima fattura utile, che dovrà essere ricostituita nell'importo originario entro il mese successivo.

L'appaltatore deve, in ogni caso, eliminare immediatamente gli inconvenienti derivanti dagli inadempimenti, e questo indipendentemente dall'iter dell'inadempimento contestato.

L'appaltatore sarà tenuto, nei confronti dell'Ente, al pagamento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute nei seguenti casi:

- a. grave violazione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o abbandono o mancata/parziale effettuazione del servizio.

ART.15

MODALITA' di PAGAMENTO

Ai fini della contabilizzazione del servizio come erogato faranno fede **le quantità indicate nel documento di trasporto che accompagna ogni consegna**, debitamente sottoscritto per accettazione.

L'Ente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti a mezzo bonifico bancario, tramite mandato di pagamento a 30 gg f.m. data ricevimento fattura elettronica, che dovrà indicare:

- a. conto corrente dedicato a sensi art.03 Legge 13.08.2010 n.136 (tracciabilità flussi finanziari);
- b. CIG: 8014109BF3;
- c. Codice univoco ufficio: UF5Z7K;

I pagamenti saranno eseguiti salvo interruzioni dei termini per contestazioni o richieste di chiarimenti e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolare posizione contributiva dell'appaltatore.

ART.16

TRACCIABILITA' dei FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.03 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

ART.17

SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto d'appalto del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Art.18

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, prima della stipula di ciascun contratto, deve costituire la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, a garanzia degli obblighi assunti con l'Ente.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale annuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art.93 comma 07 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 02 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di ultimazione del servizio.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico aggiudicatario degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 19 ARBITRATO

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART.20 RISOLUZIONE del CONTRATTO

L'Ente può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'appaltatore, tramite e-mail certificata o raccomandata, la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
- b. dopo l'applicazione di tre penalità consecutive nel corso di un anno;
- c. dopo l'applicazione di cinque penalità nel corso della durata del contratto;
- d. n.02 contestazioni scritte, comunicate a mezzo e-mail certificata, a cui l'appaltatore non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti;
- e. nel caso di mancata corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti;
- f. mancato rispetto nel provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, dei propri dipendenti, nonché a tutte le altre forme previdenziali e assistenziali;
- g. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- h. per cessione dell'Impresa, quando l'Ente non ritenga di continuare il rapporto con il nuovo soggetto;
- i. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- l. per cessione del contratto o subappalto senza il consenso dell'Ente;
- m. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art.1453 del Codice Civile.

L'Ente, una volta rilevato l'inadempimento, che legittima la risoluzione immediata del contratto, può riservarsi di chiedere spiegazioni in merito a mezzo e-mail certificata, il tutto con medesimo valore, concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per fornire adeguate giustificazioni.

Decorso il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso d'esercizio diretto del servizio di lavanderia, sia in caso di nuovo appalto a terzi.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'appaltatore a mezzo e-mail certificata con indicazioni degli importi relativi.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

ART.21

STIPULA del CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica.

In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente.

ART.22

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso d'uso.

ART.23

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Verona.

Art.24

TRATTAMENTO dei DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs 196/2003 del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Titolare del trattamento dei dati è il Segretario Direttore dell'Ente.

Art. 25

CODICE di COMPORTAMENTO AZIENDALE

L'Ente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il documento adottato dall'Ipab Centro Anziani di Bussolengo con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.02 del 23.02.2017 è reperibile sul sito internet dell'Ente www.ipabcentroanziani.it.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'Ente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Ente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Si richiama espressamente l'obbligo, previsto dal Codice di Comportamento Aziendale, in carico dell'operatore economico aggiudicatario di consegnare copia del suddetto Codice e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.p.r. n.62/2013, a tutto il proprio personale dipendente o collegato impiegato nell'appalto in oggetto.

Art.26

RINVIO alle NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto in merito al servizio in oggetto, in quanto applicabili.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Zantedeschi Francesco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)